

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA – SEZIONE VII
28 GIUGNO 2017, CAUSA C-436/16 *

Pres. A. Prechal, Rel. C. Toader

Georgios Leventis, Nikolaos Vafeias
c. Malcon Navigation Co. Ltd., Brave Bulk Transport ltd.

**Competenza giurisdizionale – Clausola attributiva di competenza –
Contratto di noleggio – Inadempimento – Compensi di controstallia**

L'art. 23, par. 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

LA DECISIONE:

La controversia in esame verte sull'interpretazione dell'art. 23, par. 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») ¹.

Nel caso di specie è stata contestata la competenza dei giudici ellenici nel procedimento avviato dalla Malcon Navigation Co. Ltd. (in prosieguo: la «Mal-

* Per il testo integrale della sentenza, tratto dal sito ufficiale della Corte di Giustizia UE, v. www.giureta.unipa.it/osservatorio/Corte_UE_C436_16_2017.pdf.

La sentenza è stata osservata da Francesca Baldassarre, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, con la collaborazione e l'intervento della dott.ssa Giuseppina Rosato, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche nell'Università di Sassari.

¹ Il regolamento (CE) n. 44/2001, ad oggi, non è più in vigore, in quanto abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. regolamento Bruxelles I bis).



con Navigation») che aveva proposto domanda di risarcimento contro, solidalmente, la Brave Bulk Transport, società di noleggio marittimo, ed i suoi rappresentanti, i sigg. Leventis e Vafeias.

Prima di procedere nello studio del caso occorre chiarire che: la Malcon Navigation risultava avere sede statutaria a Malta e sede effettiva ad Amarousio (Grecia); la Malcon Navigation era proprietaria della nave Sea Pride, battente bandiera maltese e gestita dalla Hellenic Star Shipping Company S.A., con sede a Panama e che disponeva anche di uffici ad Amarousio; la Brave Bulk Transport risultava avere sede statutaria a Malta e sede effettiva ad Amarousio; il sig. Leventis era membro unico del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della Brave Bulk Transport; il sig. Vafeias era il direttore generale unico e il reale rappresentante della Brave Bulk Transport; i sigg. Leventis e Vafeias (in prosieguo: i «rappresentanti della Brave Bulk Transport») risiedevano, rispettivamente, nel Pireo e a Kifisià (Grecia).

Quanto ai fatti di cui al procedimento principale si rileva che: La Malcon Navigation aveva stipulato un contratto di noleggio con la Brave Bulk Transport, che aveva ad oggetto la nave Sea Pride. Successivamente la Brave Bulk Transport aveva subnoleggiato detta nave al Ministero del commercio iracheno per il trasporto di un carico di frumento da Amburgo (Germania) in Iraq e la nave era stata restituita con cinque mesi di ritardo rispetto, al termine stabilito nel contratto di noleggio.

In ragione di ciò la Malcon Navigation aveva avviato un procedimento arbitrale a Londra (Regno Unito) contro la Brave Bulk Transport, al fine di ottenere un risarcimento per compensi di controstellia e nolo dovuto.

Parallelamente, la Brave Bulk Transport aveva intrapreso un'azione risarcitoria contro lo Stato iracheno, sostenendo che il ritardo nella restituzione della nave alla Malcon Navigation era dovuto al ritardo da parte dello Stato iracheno nella restituzione della stessa.

A questo punto la Malcon Navigation e la Brave Bulk Transport firmavano una convenzione privata in cui, tra l'altro, si prevedeva, all'art. 10, che la suddetta convenzione sarebbe stata «disciplinata dal diritto inglese» e che sarebbe rientrata nella «competenza giurisdizionale del giudice inglese» e che «qualsiasi controversia derivante da essa o relativa ad essa [sarebbe stata] di competenza esclusiva della High Court of Justice (England & Wales) [Suprema Corte (Inghilterra e Galles)]».

Quando la Malcon Navigation venne a conoscenza che la Brave Bulk Transport aveva concluso una composizione amichevole con lo Stato iracheno e aveva percepito la somma prevista da tale accordo, ha ritenuto di mantenere in essere il procedimento arbitrale ottenendo un lodo che le accordava un risarcimento,

addebitando, inoltre, ai rappresentanti della Brave Bulk Transport di avere privato quest'ultima dei suoi beni, impedendole di conseguire il risarcimento in questione.

Successivamente la Malcon Navigation si rivolse al Tribunale collegiale di primo grado del Pireo con un'azione risarcitoria contro la Brave Bulk Transport e i suoi rappresentanti, sulla base degli articoli 71 e 926 del codice civile ellenico, con l'obiettivo di far valere la responsabilità solidale degli stessi per la commissione di atti illeciti.

In virtù della clausola di proroga di competenza contenuta nella convenzione stipulata tra la Malcon Navigation e la Brave Bulk Transport, il Tribunale ha respinto la richiesta nei confronti della Brave Bulk Transport, affermando, invece, di avere competenza relativamente ai rappresentanti della stessa società, in quanto entrambi residenti in Grecia, ed ha così accolto la domanda nel merito.

La Corte d'appello del Pireo, adita dai rappresentanti della Brave Bulk Transport, ha confermato la soluzione adottata dal primo giudice ellenico, motivo per cui gli stessi hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione ellenica.

Nella sentenza di secondo grado si legge che i primi due giudici di merito si erano dichiarati competenti a conoscere della controversia di cui al procedimento principale, rispetto ai rappresentanti della Brave Bulk Transport, sulla base del rilievo che questi ultimi non erano parti nella convenzione stipulata tra la Malcon Navigation e la Brave Bulk Transport, per cui non erano vincolati dalla clausola di proroga di competenza ivi contenuta, che affermava la competenza esclusiva della High Court of Justice (England & Wales).

A tal proposito la stessa Corte sostenne, in primo luogo, che ai sensi dall'articolo 23 del regolamento Bruxelles I una convenzione attributiva di competenza è opponibile solo tra le parti che l'hanno stipulata, ma che, eccezionalmente, la stessa possa essere invocata a favore o contro la parte della controversia che era un soggetto terzo rispetto alla convenzione, e, in secondo luogo, che per l'art. 6, punto 1, del regolamento Bruxelles I, in caso di pluralità di convenuti, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta anche davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande vi sia un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica, onde evitare il rischio di giudicati contrastanti.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte di appello ellenica ha deciso di sospendere il procedimento principale per chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione Europea «Se la clausola attributiva di competenza pattuita, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, tra due società, ossia la Malcom Navigation e la Brave Bulk Transport, e contenuta, nel caso di specie, nella scrittura privata del 14 novembre 2007 stipulata tra le stesse, ai sensi del

cui articolo 10 “la presente convenzione è disciplinata dal diritto inglese, è sottoposta alla competenza giurisdizionale del giudice inglese e qualsiasi controversia derivante da essa o relativa ad essa è di competenza esclusiva della High Court of Justice (England & Wales) [Suprema Corte (Inghilterra e Galles)]”, ricomprende, per gli atti e le omissioni degli organi che rappresentano la Brave Bulk Transport e che ne fanno sorgere la responsabilità ai sensi dell'articolo 71 del codice civile ellenico, anche le persone responsabili che hanno agito nell'esercizio delle proprie funzioni e che rispondono, ai sensi dello stesso articolo 71 in combinato disposto con l'articolo 926 del codice civile ellenico, in solido con la società come persona giuridica».

La Corte di giustizia europea ha affrontato la questione pregiudiziale rammentando il principio generale sancito nell'art. 2, par. 1, del regolamento Bruxelles I per il quale sono competenti i giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto.

Ne deriva che le norme sulla competenza che derogano a tale principio, come quelle di cui all'art. 23 di detto regolamento, non possono essere interpretate in maniera da ampliare il sopra richiamato principio generale, eccezion fatta per i casi espressamente previsti dallo stesso regolamento.

Ciò posto sembra doveroso riportare il testo dell'art. 23 del regolamento Bruxelles I, che, per quanto di qui di rilievo, così recita: «Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

Di conseguenza la Corte europea ha affermato che la norma in esame intende circoscrivere il proprio ambito di applicazione ai casi in cui le parti «abbiano attribuito la competenza» a un giudice.

Per avvalorare questa impostazione si utilizza il testo del considerando 11 del medesimo regolamento, secondo cui è proprio l'incontro di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell'autonomia negoziale, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi di detto regolamento. Per questo motivo si ritiene che una

clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto possa, in linea di principio, esplicitare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro accordo alla stipula del contratto stesso.

Eppure, nel caso sottoposto al vaglio dei giudici europei, la clausola attributiva di competenza risulta essere stata attivata da soggetti terzi, rispetto al contratto che la contiene.

Infatti, ha evidenza la Corte, i rappresentanti della Brave Bulk Transport non hanno manifestato la propria volontà di stipulare una convenzione attributiva di competenza, e neppure la Malcon Navigation ha prestato il proprio consenso ad essere vincolata a tali persone mediante una simile convenzione.

A tal proposito, e per chiarezza espositiva, sembra opportuno evidenziare che le persone fisiche parti del procedimento principale da cui promana la corrente sentenza, non erano parti della convenzione in questione, stipulata invece tra la Malcon Navigation e la Brave Bulk Transport.

Il procedimento principale, per il quale è contestata la competenza dei giudici ellenici, vede contrapporsi i sigg. Georgios Leventis e Nikolaos Vafeias (rappresentanti della Brave Bulk Transport) e la Malcon Navigation, in merito alla domanda di risarcimento presentata da quest'ultima contro, solidalmente, la Brave Bulk Transport ed i suoi rappresentanti.

Inoltre, quanto al dettato dell'art. 6 del regolamento Bruxelles I, relativo alla competenza giurisdizionale in caso di pluralità di convenuti, la Corte europea ha chiarito che le disposizioni dell'art. 23 del regolamento Bruxelles I, escludendo sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto (ex art. 2 del regolamento), sia le competenze speciali di cui agli articoli da 5 a 7 dello stesso, devono, per giurisprudenza costante, essere interpretate restrittivamente.

Infine, sulla questione relativa al rischio di incorrere in giudicati incompatibili, la Corte si è preoccupata di far notare che il regolamento Bruxelles I è dotato di appositi meccanismi volti proprio a scongiurare tali evenienze: gli artt. 27 e 28 relativamente a litispendenza e connessione, consentono di evitare il prodursi di decisioni contraddittorie, mentre l'art. 34, punti 3 e 4, consente di porvi rimedio.

Alla luce dei rilievi sopra svolti, i giudici europei ha concluso affermando che l'art. 23, par. 1, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società, non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Normativa Europea:

Considerando 11 del regolamento (CE) n. 44/2001

«11. Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

Art. 2, del regolamento (CE) n. 44/2001

«1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini».

Art. 6, del regolamento (CE) n. 44/2001

«La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato».

Art. 23, del regolamento (CE) n. 44/2001

«1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.

3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.

4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un *trustee* o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22».

Art. 27, del regolamento (CE) n. 44/2001

«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

Art. 28, del regolamento (CE) n. 44/2001

- «1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

Normativa nazionale ellenica:

Art. 71, codice civile ellenico

«La persona giuridica è responsabile degli atti od omissioni degli organi che la rappresentano, qualora l'atto o l'omissione avvenga nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate e faccia sorgere un obbligo di risarcimento. Inoltre, la persona di cui trattasi è responsabile in solido».

Art. 926, codice civile ellenico

«Ove un danno derivi da un atto commesso congiuntamente da più persone o qualora più persone siano parallelamente responsabili del medesimo danno, esse sono tutte solidalmente responsabili. Ciò vale anche qualora più persone abbiano agito simultaneamente o in successione e non sia possibile determinare la persona a cui sia riconducibile l'atto all'origine del danno».

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

1. A. Antonini, *Il noleggio nell'ambito dei contratti di utilizzazione della nave*, in *Dir. mar.*, 2006, 7;
2. G. Biagioni, *La connessione attributiva di giurisdizione nel regolamento Ce n. 44/2011*, Padova, 2011;
3. S.M. Carbone, C.E. Tuo, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale – Il regolamento Ue n. 1215/2012*, VII, Torino, 2016;

4. M. Casanova, *Noleggio di nave e trasporto. Alcune considerazioni alla luce dell'autonomia contrattuale delle parti*, in *Dir. mar.*, 2005, 389;
5. A. Di Sabato, *Il contratto di noleggio come contratto di trasporto: criteri per l'individuazione della legge applicabile*, in *Dir. trasp.*, 2011, 547;
6. A. Flamini, M. V. Cozzi, R. Lenzi, *Trasporto, Spedizione, Deposito, Noleggio*, Napoli, 2008;
7. F. Salerno, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (Ce) n. 44/2001 (la revisione della convenzione di Bruxelles del 1968)*, Padova, 2006;
8. E. Spasiano, *Contratto di noleggio*, Milano, 1986;
9. A. Tamburro, *In tema di natura giuridica del compenso di controstallia*, in *Dir. trasp.*, 2013, 208;
10. L. Tullio, *Contratto di noleggio*, Milano, 2006.